



**Addendum alla convenzione per l'attivazione e il funzionamento
del Corso di dottorato di ricerca in Linguistica (cicli 37°, 38° e 39°):
Modifica Allegato C
Risorse messe a disposizione per il 38° ciclo (a.a. 2022/2023)**

tra

l'Università degli Studi di Verona, di seguito denominata "UniVR", con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, C.F. 93009870234 e P.I.01541040232, nella persona del suo Legale Rappresentante Magnifico Rettore Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona, il 30.06.1956, domiciliato per la carica presso la stessa Università, a ciò autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27 aprile 2022;

e

La Libera Università di Bolzano, di seguito denominata "UniBZ", con sede legale in Piazza Università 1, 39100 Bolzano, codice fiscale 94060760215, rappresentata dal Presidente Prof. Dr. Ulrike Tappeiner, nata a Bolzano il 17.01.1959, a ciò autorizzato in funzione della carica ricoperta;

di seguito denominate anche "Parte o Parti" o "Ateneo o Atenei"

visti

- l'art. 4 ("Dottorato di ricerca") della Legge 210/1998, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" (nel seguito "DM n. 226/2021");
- il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca di UniVR (di seguito denominato "Regolamento UniVR), emanato in conformità al D.M. n. 226/2021, con DR n. 2923/2022 del 04.04.2022;

preso atto che

- le Parti, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuiti dai rispettivi statuti e regolamenti, hanno stipulato in data 23.03.2021 una convenzione per l'attivazione e il funzionamento del Corso di dottorato Interateneo in Linguistica (di seguito denominata "Convenzione") per i cicli 37, 38 e 39;
- gli artt. 2 commi 2.3, 2.4; 3 commi 3.1, 3.2; 4 commi 4.1 della sopracitata Convenzione prevedono che le Parti si impegnino a garantire per ciascuno dei cicli attivati almeno 6 posti coperti da borsa di studio (UniVR si impegna a garantire 3 borse di studio per ciascuno dei cicli attivati; UniBZ si impegna a garantire 3 borse di studio per ciascuno dei cicli attivati);
- che il DM n. 226/2021, all'art. 4 comma 1, lett. b) punto 2), prevede il contributo di almeno n. 2 (due) borse di studio per ciascun soggetto convenzionato se i soggetti convenzionati sono due; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno 2 (due) borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno 1 (una); e all'art. 9 comma 4 riconosce ai/dottorandi/e un budget per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero (non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa) sin dal primo anno di Corso;
- alla luce dell'entrata in vigore del suddetto DM n. 226/2021 si ritiene opportuna una riformulazione dei contenuti dell'Allegato C ("Piano finanziario del Corso e risorse messe a



disposizione da ciascuna sede convenzionata”) della Convenzione, nello specifico rideterminando quanto concordato in merito all’importo della borsa di studio, del budget per l’attività di ricerca in Italia e della variazione in termini di periodo massimo ed importo della maggiorazione per periodi all’estero;

- UniVR e UNIBZ condividono il comune interesse a proseguire la collaborazione intrapresa mantenendo inalterato l’impegno economico per il 38° ciclo (a.a. 2022/2023) e finanziando ciascuna n. 3 (tre) borse al Corso di Dottorato Interateneo in “Linguistica”;
- Che per il 39° ciclo a.a. 2022/2023, le Parti concorderanno l’impegno economico in un successivo Allegato C, fermo restando che, in conformità con l’art. 4 comma 1, lett. b) punto 2 del DM 226/2021, ciascun soggetto convenzionato dovrà garantire un contributo di almeno n. 2 (due) borse di studio per ciclo (comprehensive di maggiorazione per l’estero per un periodo massimo di 12 mesi e budget per la ricerca Italia ed estero a partire dal 1° anno di corso) e le spese di funzionamento del Corso pari a 10.000 €;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – Modifica dell’Allegato C “Piano finanziario del Corso e risorse messe a disposizione da ciascuna sede convenzionata” per il 38° ciclo, a.a. 2022/2023.

1. Le Parti concordano di modificare i contenuti dell’Allegato C della Convenzione con il seguente testo:

**ALLEGATO C – PIANO FINANZIARIO DEL CORSO E RISORSE
MESSE A DISPOSIZIONE DA CIASCUNA SEDE CONVENZIONATA PER IL 38° CICLO**

Per l’attivazione e il finanziamento del 38° ciclo ognuna delle sedi convenzionate metterà a disposizione annualmente quanto segue:

- a)** fondi per le spese di funzionamento del dottorato pari a € 10.000,00 per ciclo (di cui da trasferire a UniVR € 2.000);
- b)** n. 3 (tre) borse di dottorato con i seguenti importi per ciascuna borsa:
 - costo unitario borsa triennale pari ad € 48.729,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
 - contributo INPS gestione separata a carico degli Atenei pari, per l’anno 2022, al 23,35% e corrispondente pertanto a € 11.379,68 che sarà eventualmente aggiornato tenendo conto delle variazioni delle aliquote contributive INPS;
 - finanziamento attività di ricerca in Italia e all’estero del dottorando pari almeno al 10% dell’importo della borsa (art. 9 del DM n. 226/2021) a partire dal I anno e quantificato in € 4.872,90 (budget di ricerca pari a € 1.624,30 per ciascuna annualità).

UniBZ si impegna altresì a corrispondere UniVR

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale e previdenziale/assistenziale o di rivalutazione dell’importo della borsa;
- l’aumento del 50% dell’importo della borsa per periodo all’estero complessivamente non superiore a 12 mesi (estensibili a 18 qualora sia attivato un percorso di co-tutela di tesi).

Quanto dovuto per maggiori oneri o maggiorazione sarà richiesto da UniVR a conguaglio e dovrà essere versato da UniBZ entro 30 giorni dalla data della comunicazione documentata da parte di UniVR.

UniBZ verserà a UniVR le somme così come da tabella 1 di seguito riportata entro il 30 settembre di ciascun anno:



Tabella 1

	2022	2023	2024
38° ciclo	3 Borse I annualità* + € 4.872,90 (€ 1.629 ciascuna) budget di ricerca + € 2.000 spese di funzionamento	3 Borse II annualità* + € 4.872,90 (€ 1.629 ciascuna) budget di ricerca	3 Borse II annualità* + € 4.872,90 (€ 1.629 ciascuna) budget di ricerca

*oneri inclusi

ART. 2 - Durata e disposizioni finali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Per tutto quanto qui non modificato e disciplinato, le Parti fanno rinvio a quanto concordato nella Convenzione.
3. Il presente Accordo sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale e invio a mezzo posta elettronica certificata e si intende in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione sino alla conclusione del 38° ciclo del Dottorato di Ricerca di cui in premessa.
4. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione – in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, allegata al DPR 131/86.
L'imposta di bollo, sostenuta con modalità telematica, è a carico di UniVR

Verona, _____
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini

Bolzano, _____
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

LA PRESIDENTE
Prof. Ulrike Tappeiner